



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 20 *-bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti ed in particolare la Sezione VI in materia di «Giustizia digitale»;

Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 6;

Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamate le "Linee Guida per l'attività giudiziaria e di controllo degli Uffici della Corte dei conti nella Regione Lombardia nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 20/03/2020 Sez_Giur_Lom PRGLOM 0000100 e del 22/03/2020 Sez_Giur_Lom PRGLOM 0000101;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei Conti n. 138 del 1 aprile 2020 pubblicato nella G.U., *Serie generale* - n. 89 del 3 aprile 2020 recante “Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti”

DISPONE

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 30 giugno 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerale, nonché le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Per i futuri casi di urgente necessità, ogni magistrato designato o il presidente del collegio deciderà se procedere telematicamente. Resta salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 5, in tema di udienze monocratiche pensionistiche.
2. I provvedimenti del giudice possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, con le modalità stabilite decreto del Presidente della Corte dei Conti n. 138 del 1 aprile 2020 pubblicato nella G.U., *Serie generale* - n. 89 del 3 aprile 2020
3. Al fine di contenere gli effetti negativi della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento dell'attività giudiziaria contabile ed in attuazione dell'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sospeso fino al 30 giugno 2020 e per tutta la durata

dell'emergenza ivi stabilita, l'obbligo del deposito in segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, delle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.

Si comunichi ai Magistrati.

IL PRESIDENTE
Antonio CARUSO
Documento firmato digitalmente